

REGOLAMENTO (UE) N. 1368/2014 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2014**

recante modifica del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e del regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 48,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 72, lettera f),visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽²⁾, in particolare gli articoli 8, 9 e 92,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri hanno chiesto alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di modificare alcune voci dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 987/2009 al fine di adeguare tale allegato all'evoluzione della loro legislazione nazionale.
- (2) L'allegato 1 del regolamento (CE) n. 987/2009 intende fornire una panoramica delle disposizioni di applicazione di accordi bilaterali tra Stati membri che rimangono in vigore a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento o che sono conclusi ed elencati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
- (3) La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha presentato proposte opportune alla Commissione per le modifiche richieste a norma dell'articolo 72, lettera f), del regolamento (CE) n. 883/2004.
- (4) La Commissione ha accettato di includere le modifiche tecniche proposte nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 987/2009.
- (5) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione ⁽³⁾ ha modificato erroneamente l'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004. Tale disposizione di modifica dovrebbe quindi essere soppressa. Per motivi di chiarezza giuridica, la soppressione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1372/2013 dovrebbe essere applicata retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 987/2009 e (UE) n. 1372/2013.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1) L'allegato 1 è così modificato:

a) la sezione «DANIMARCA-ITALIA» è soppressa.

2) Nella sezione «FRANCIA-LUSSEMBURGO», la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Lo scambio di lettere del 17 luglio e del 20 settembre 1995 riguardante le modalità di compensazione dei crediti reciproci a norma degli articoli 93, 95 e 96, del regolamento (CEE) n. 574/72 e lo scambio di lettere del 10 luglio e 30 agosto 2013».

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.